

**DELLA MOTTA.** Se mi permette, farò sin d'ora un'osservazione che si riferisce più particolarmente al numero terzo, ma che può anche estendersi a tutto l'articolo.

Io desidererei di sapere se, a tenore dell'articolo, s'intenda che il ministro sia obbligato a domandare il parere del Consiglio, oppure si intenda che il Consiglio dia il parere sol quando ne è richiesto.

**BUFFA, relatore.** È imperativo.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti il numero 1 dell'articolo testè letto.

(È adottato.)

Pongo ai voti il numero 2.

(È adottato.)

« 3° Sul chiudimento di scuole o d'istituti privati secondo il disposto dell'articolo 8. »

Il deputato Della Motta ha facoltà di parlare.

**DELLA MOTTA.** La mia osservazione è che questo alinea, trattando di materia in certo qual modo giuridica, starebbe meglio collocato dove la legge passa a parlare delle competenze giuridiche, di cui si deve occupare il Consiglio, cioè o dopo l'articolo 23 o dopo il 24, ovvero in fine del capitolo ossia paragrafo relativo al Consiglio superiore.

Poichè mi pare che questo presente alinea, riferendosi al chiudimento di scuole e di istituti privati, secondo il disposto dell'articolo 8, non si deve mettere nell'enumerazione delle materie su cui il Consiglio dà un mero parere consultivo. L'articolo 8 ha provveduto che il Consiglio, nei casi suindicati, non emetta un semplice parere che possa non essere seguito dal ministro, ma un assenso dal quale il ministro non può prescindere.

Vi sono tre sorta, tre maniere di pareri: o il Consiglio lo dà *richiesto*, senza che il ministro sia nemmeno obbligato a chiederlo; o il ministro è obbligato a richiederlo senza ingiunzione di eseguirlo; o il ministro è obbligato a chiederlo e a conformarsi a norma della disposizione dell'articolo 8. Quindi mi sembra che più convenevolmente questo alinea dovrebbe essere riportato dove si tratta delle cose giuridiche. Io propongo di metterlo dopo l'articolo 23 o dopo l'articolo 24, oppure in fine.

**TOLA P.** Aveva chiesto la parola per domandare una spiegazione su questo numero 3. Io credo che l'efficacia della disposizione di questo numero sia durevole soltanto pel tempo in cui dureranno le attuali leggi sulla pubblica istruzione, cioè finchè vengano le leggi speciali, colle quali il ministro ha solennemente promesso di attuare la libertà d'insegnamento.

Colla disposizione del numero 3 di quest'articolo si conferisce al ministro coll'assenso del Consiglio un'autorità giuridica, gli si conferisce il diritto di chiudere le scuole e gli istituti privati, nei casi previsti dalla legge ed in conformità del disposto dell'articolo 8.

Però io penso che, come questo numero si riferisce all'articolo 8 per confermare al ministro insieme al Consiglio interinalmente, e sino alla sopravvenienza delle leggi speciali, l'autorità giuridica sulle scuole private libere, si debba anche far richiamo all'articolo 7 in cui è fatta riserva di queste leggi speciali. Quindi soggiungerei: « senza pregiudizio della riserva contenuta nell'articolo 7. » Quest'articolo dice così:

« Le leggi speciali che provvederanno all'istruzione superiore, secondaria ed elementare, stabiliranno le condizioni per l'insegnamento privato e le norme secondo le quali, ecc. »

Siffatta aggiunta non cambierebbe niente la sostanza dell'articolo, nè mancherebbe al ministro coll'assenso del Consiglio, secondo il disposto dell'articolo 8, tutta l'autorità

giuridica, per fare chiudere, nei casi previsti dalla legge questi istituti e scuole private; ma intanto riconfermerebbe le fatte riserve di provvedere poi a ciò con leggi speciali. Perchè la gran questione che si è promossa pregiudizialmente, se questa autorità cioè debba conferirsi al Consiglio superiore ovvero al tribunale civile, non è stata ancora risolta, e lo sarà soltanto con leggi speciali. In difetto, se non ci fosse questa riserva, sin d'oggi avremmo già pur sempre l'autorità giuridica per decidere tra l'amministrazione ufficiale ed il libero insegnamento, pienamente radicata nel Consiglio superiore; e questo Consiglio superiore non ha certamente tutte le guarentigie che desidereremmo per potere esercitare con indipendenza quest'autorità.

Io quindi chiederei che in questo numero terzo si aggiungessero queste semplici parole: « e con la riserva contenuta nella prima parte dell'articolo 7. »

Ciò non pregiudica punto, ma è necessario il dirlo; o quanto meno, se non si vogliono aggiungere queste parole, si faccia una dichiarazione dal ministro che con ciò non si intende per nulla pregiudicare alle leggi avvenire riflettenti il libero insegnamento; ed io mi contenterò di questa semplice dichiarazione.

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica.** Se ama una dichiarazione, la faccio esplicita.

Libera l'azione del Parlamento, quando verranno le leggi speciali, di vedere se, a seconda dei vari gradi d'insegnamento, sia necessario introdurre delle modificazioni riguardo alla applicazione delle pene disciplinari rispetto agli istituti delle scuole private.

Io dico secondo i gradi perchè l'onorevole preopinante, erudito, come si mostrò, nella giurisdizione scolastica dei diversi Stati, saprà che, quantunque in Francia si dica di avere una grande libertà d'insegnamento, tuttavia gli istituti privati si trovano soggetti alle discipline del Consiglio superiore, il quale certamente non ha tutte quelle guarentigie di indipendenza che ha il Consiglio superiore costituito secondo l'articolo 12 di questa legge.

Ma, comunque sia, l'opinione di ogni deputato potrà fare nelle leggi speciali valere quelle dottrine che crederà migliori per guarentire l'insegnamento privato.

**BUFFA, relatore.** Mi pare che non ci sia altro da aggiungere a quanto già fu detto circa la proposta dell'onorevole Tola, perchè è indubitabile che il mettere o non mettere la riserva che egli vorrebbe aggiunta al numero 3 dell'articolo 20 non può nè accrescere nè diminuire la facoltà al Parlamento di regolarsi come crederà meglio nelle leggi speciali.

Del resto il porre qui una clausola che si riferisca agli istituti privati, è affatto naturale, dopochè la Camera ha deciso che anche quelle parti della legge che si riferiscono agli istituti privati non sieno rimandate, come aveva proposto io, in fine della legge stessa, ma lasciate sparse pel corpo della legge, salvo poi a modificarle colle leggi speciali che si faranno dopo.

Risponderò invece alcune parole alla proposta fatta dall'onorevole Della Motta. Egli vorrebbe che il numero 3 fosse trasportato dopo gli articoli 23 e 24, dove si tratta della giurisdizione del Consiglio superiore sopra i mancamenti e le colpe dei professori delle scuole e delle Università, ecc. Prego il deputato Della Motta di notare che, per quanto riguarda gli istituti privati, secondo l'articolo 8 già approvato dalla Camera, non tocca al Consiglio superiore di pronunziare direttamente...

**BERTI.** Domando la parola.